



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **Tugnolo Lara** con l'ausilio del Dott. Sandro Orsi, Professionista nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Busto Arsizio, vista la documentazione integrativa depositata dalla ricorrente in data 12.3.2021, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto la debitrice risiede in Gorla Maggiore (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persona fisica, già titolare di una impresa individuale che risulta cancellata sin dal 6.2.2009);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La debitrice, unitamente alla domanda, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dal ricavato della vendita della piena proprietà dell'immobile sito in Cairate, Via Cascina Gitti n. 9, che è stato già trasferito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 297/2017 pendente avanti questo Tribunale;
- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile netto di € 1.200,00 (per dodici mensilità) ritenuto necessario per il sostentamento della debitrice e del suo nucleo familiare composto anche da tre figli minori. Tale somma deve reputarsi congrua in considerazione degli esborsi documentati che la debitrice deve sostenere per il pagamento del canone di locazione e delle spese correnti (come da giustificativi verificati dall'OCC). A tal fine, risulta corretto il calcolo nella misura del 50% del contributo del sig. Antonio Donzello al mantenimento dei figli minori, parametrato al reddito del medesimo ai sensi dell'art.316bis c.c.

La Sig.ra Tugnolo potrà utilizzare per il mantenimento proprio e del nucleo familiare il saldo del conto corrente acceso presso Banca Mediolanum, pari ad € 1.472,00 alla data del 28.12.2020, che

risulta necessario alle minime esigenze di vita rappresentate e ad esse proporzionato (in quanto corrispondente a circa una mensilità di stipendio). Nulla osta inoltre a che la debitrice gestisca la quota di reddito che è stata autorizzata a trattenere per le esigenze familiari attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento quali bancomat, servizi di home banking ed assegni.

La cauzione di € 1.100,00 versata dalla Sig.ra Tugnolo a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione sarà compresa nella liquidazione qualora il presupposto per la restituzione della medesima si verifichi nel termine di quattro anni dal deposito della domanda ex art. 14ter L. 3/2012.

Infine, va segnalato che la Sig.ra Piera Dell'Acqua, madre della debitrice, ha garantito personalmente il versamento a favore della procedura dell'importo mensile di € 200,00 per la durata di quattro anni dalla data di apertura della liquidazione.

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale della debitrice. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012 (per ciascuno dei debitori), provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Tugnolo Lara, nata a Tradate (VA) il 10.8.1981 (C.F. TGN LRA 81M50 L319N),

NOMINA liquidatore il Dott. Sandro Orsi, con studio in Busto Arsizio, Via Crespi n. 1;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura;

FISSA in Euro 1.200,00 mensili per dodici mensilità l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento della debitrice e del suo nucleo familiare;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 18.3.2021

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi